
CIRCOLARE N. 1/2020

Pordenone, 8 gennaio 2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

CRISI DI IMPRESA – NUOVI ADEMPIMENTI - PREMESSA

Il DLgs. 12.1.2019 n.14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", in attuazione della L. 19.10.2017 n.155 ("Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"), ha introdotto alcune disposizioni civilistiche particolarmente rilevanti, prevedendone un'applicazione anticipata, **a partire dal 16.3.2019, rispetto all'entrata in vigore dell'intero provvedimento (15.8.2020).** In primo luogo, l'art. 3 del D.Lgs. 14/2019 ha previsto che **l'imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte mentre l'art. 375 del DLgs. 14/2019 ha integrato l'art. 2086 c.c., con l'aggiunta del comma 2, obbligando **tutte le società a dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.** Questa novità normativa ha, conseguentemente, comportato la necessità di riformulare - ad opera dell'art. 377 commi 1-4 del DLgs. 14/2019 - alcune specifiche norme in tema di gestione dell'impresa, a seconda della forma giuridica di società. Nel caso specifico della srl, il successivo comma 5 ha esteso l'applicazione dell'art. 2381 c.c. previsto per le società per azioni, mentre gli artt. 378 e 379 del DLgs. 14/2019 hanno, rispettivamente, modificato il regime di responsabilità degli amministratori (artt. 2476 e 2486 c.c.) ed esteso i casi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore (art. 2477 c.c.3).

L'obiettivo dell'adeguatezza degli assetti societari, collocandosi nell'ambito degli strumenti di allerta (art. 12 del DLgs. 14/2019), è finalizzato all'individuazione anticipata di situazioni di crisi o carenza di continuità aziendale: sotto il primo profilo, soccorrono gli artt. 2 e 13 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020, mentre le criticità in materia di going concern continuano ad essere riscontrabili sulle base del principio di revisione ISA 570.

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

L'art. 375 del DLgs. 14/2019 ha introdotto il comma 2, dell'art. 2086 c.c., secondo cui **l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**

L'obbligo degli adeguati assetti aziendali, posto dall'art. 2086 comma 2 c.c., riguarda - a partire dal 16.3.2019, ai sensi dell'art. 389 comma 2 del DLgs. 14/2019 - tutte le società, a prescindere dal fatto che siano di capitali o persone, e dalle corrispondenti caratteristiche dimensionali.

Relativamente ai profili operativi dell'obbligo posto a carico alla società, si dovrebbe ritenere che l'adeguatezza dell'assetto organizzativo sia perseguibile mediante l'implementazione di regole e procedure dirette ad assicurare la corretta attribuzione del potere decisionale, con riguardo alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti. A questo proposito, si ricorda che secondo la norma CNDCEC 3.4, dettata per il comportamento del Collegio Sindacale, un assetto organizzativo è ritenuto adeguato quando:

- è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali, basandosi sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascun ruolo;
- permette la precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, il monitoraggio e la corretta gestione.

L'assetto amministrativo e contabile deve, invece, ritenersi adeguato se garantisce il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi, quali, ad esempio:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- la rilevazione contabile tempestiva, regolare, corretta, completa e, pertanto, attendibile;
- la produzione di dati utili per l'assunzione delle decisioni gestionali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio d'esercizio;
- la gestione integrata dei rischi.

Conseguentemente, la suddetta adeguatezza degli assetti aziendali presuppone un approccio ordinato alla gestione, che richiede la sussistenza di alcune circostanze essenziali:

- l'organigramma per funzioni;
- i flussi informativi attendibili;
- l'analisi dei rischi, dei punti di forza e debolezza;
- un reporting periodico, con frequenza preferibilmente trimestrale, anche alla luce della scansione temporale imposta dagli strumenti di allerta (artt. 14 e 15 del DLgs. 14/2019) e dalle misure premiali, ai sensi dei successivi artt. 24 e 25;
- la verifica dei margini consuntivi, suddivisi anche per divisioni o business units, e la corrispondente stima prospettica.

Con peculiare riguardo all'analisi dei rischi, un utile supporto è già fornito dalla relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, ove redatta, dalla quale deve risultare, tra l'altro, "una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta" (art. 2428 comma 1 c.c.). Nel caso di utilizzo di strumenti finanziari rilevanti per valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società, questo documento deve, inoltre, esporre (comma 6-bis):

- gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- l'esposizione della società al rischio di prezzo, credito, liquidità e variazione dei flussi finanziari.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'assolvimento dell'obbligo dell'adeguatezza degli assetti societari (art. 2086 comma 2 c.c.) potrebbe essere garantito da una procedura scritta con conseguente assegnazione di compiti e responsabilità, coinvolgendo i seguenti uffici aziendali:

- fornitori, per la comunicazione dei solleciti pervenuti e le informazioni provenienti dall'archivio fornitori;
- finanza, per il monitoraggio del debito bancario e degli affidamenti, oltre che per la comunicazione di riduzioni di affidamenti o richieste di rientro;
- legale, per la comunicazione di ogni sollecito o diffida pervenuta dai creditori, di azioni esecutive intentate da terzi per inadempimenti contrattuali e di contenziosi;
- contabilità, per i dati amministrativi e la previsione dei flussi di cassa futuri;
- controllo di gestione, per i dati sulla marginalità e per l'elaborazione del piano industriale, del budget e dei vari report periodici (Conto economico e Stato patrimoniale riclassificati, rendiconto e piano finanziario, indici di bilancio, modelli di scoring e report dei creditori suddivisi per classe omogenea, saldo contabile, eventuale importo scaduto e consistenza del ritardo).

ADEGUATI ASSETTI DELLA SRL E CONTROLLI

L'art. 377, comma 5 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019, ha introdotto una norma specifica riguardante la società a responsabilità limitata, aggiungendo il comma 6 dell'art. 2475 c.c., che prescrive l'applicazione, in quanto compatibile, dell'art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell'organo di gestione, con l'immutata previsione di cui al comma 3, secondo cui il Consiglio di Amministrazione:

- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti;
- esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti.

Sotto quest'ultimo profilo, si dovrebbe ritenere indispensabile la redazione dei piani strategici, industriali e finanziari, in quanto l'adeguatezza degli assetti societari, come anticipato, è funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi: quest'ultima ricorre, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 14/2019, in presenza di uno "stato di difficoltà economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". Conseguentemente, è necessaria l'esistenza di un piano industriale-finanziario, la cui effettiva esecuzione deve essere costantemente monitorata, apportando opportuni correttivi per rimediare ad eventuali scostamenti significativi, nonché per tenere conto dell'evoluzione del progetto aziendale in relazione al trascorrere del tempo.

L'art. 2381 comma 5 c.c., anch'esso applicabile alla srl dal 16.3.2019, dispone, inoltre, che gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e a riferire - al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi - sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate. Sul punto, si osservi, peraltro, che tale tempistica appare di difficile coordinamento con alcune disposizioni del CCII, che entreranno in vigore dal 15.8.2020: infatti, da un lato, è coerente con la previsione dell'art. 13 comma 1 del DLgs. 14/2019, secondo cui gli indici della crisi devono fornire evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso oppure, qualora la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei mesi seguenti. Dall'altro, la periodicità semestrale rischia di risultare eccessivamente ampia rispetto ai termini che caratterizzano gli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del DLgs. 14/2019, posti a carico di sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione), sostanzialmente riconducibili al trimestre. La medesima frequenza temporale, come anticipato, è riscontrabile con riguardo all'accesso alle misure premiali (art. 24 del DLgs. 14/2019), che è precluso al debitore che presenta istanza di composizione assistita della crisi (art. 19 del DLgs. 14/2019) oltre tre mesi dal superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi di cui all'art. 13 del DLgs. 14/2019.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti